



News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Controllo formale della dichiarazione 2012: documentazione integrativa entro 30 giorni dalla data di effettivo ricevimento della comunicazione

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, in base a quanto disposto dall'art. 36-ter del DPR 600/73, **gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria possono procedere**, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, **al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze**, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative dei medesimi uffici. Il controllo formale **consiste nella verifica della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione con: i) la documentazione conservata dal contribuente; ii) i dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti** (sostituti d'imposta, enti previdenziali e assistenziali, banche, imprese assicuratrici, ecc.). Nel caso in cui, quindi, si dovessero riscontrare differenze fra i dati in possesso dell'Agenzia e quelli dichiarati, **il contribuente verrà invitato dall'ufficio a presentare o trasmettere la propria documentazione e a fornire chiarimenti**. Se, successivamente, questa documentazione **non dovesse provare la correttezza dei dati dichiarati**, oppure se il contribuente non dovesse rispondere all'invito, **l'Agenzia invia una comunicazione con gli esiti del controllo formale e la richiesta delle somme dovute**. **Con un avviso del 13.6.2014**, l'Agenzia delle Entrate **ha affermato che**, nell'ambito dei controlli formali delle dichiarazioni dei redditi, **il termine di 30 giorni entro cui esibire la documentazione giustificativa delle spese sostenute**, richiesta con apposita comunicazione, **decorre dalla data di effettivo ricevimento della comunicazione stessa**. Detto termine ha natura ordinatoria. In buona sostanza, **l'Agenzia delle Entrate invita i**

contribuenti - che avessero ricevuto una comunicazione relativa al controllo formale di UNICO 2012 PF, riportante erroneamente la data del 29.4.2013 - **a non tenere conto di questa data**, ma di considerare, invece, **quella in cui hanno effettivamente ricevuto la comunicazione per calcolare il termine di 30 giorni predetto.**

Il controllo formale della liquidazione

L'art. 36 *ter*, comma 2, del D.P.R. n. 600/73 prevede che gli uffici, senza pregiudizio dell'azione accertatrice, **possano procedere entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione**, al controllo formale della stessa, **provvedendo a:**

- **escludere**, in tutto o in parte, **lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;**
- **escludere**, in tutto o in parte, **le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti;**
- **escludere**, in tutto o in parte, **le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti;**
- **determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;**
- **liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche** e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni, **presentati per lo stesso anno, dal medesimo contribuente;**
- **correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.**

Osserva

Sono **competenti** – in via esclusiva - **all'effettuazione dei controlli formali delle dichiarazioni, gli uffici territoriali nel cui ambito territoriale è il domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione.**

E' bene precisare che, in sede di controllo, **l'ufficio dovrà limitare la sua attività alla sola verifica della correttezza degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi** (controllo dell'esatta determinazione delle imposte, ritenute, oneri detraibili e deducibili, etc), **attraverso un riscontro documentale**, finalizzato a comprovare la spettanza degli elementi che

hanno concorso a determinare l'imposta dovuta dal contribuente, **astenedosi da qualsiasi altro intervento rettificativo.**

Nel caso in cui si dovessero riscontrare differenze fra i dati in possesso dell'Agenzia e quelli dichiarati, **il contribuente sarà invitato dall'ufficio a presentare o trasmettere la propria documentazione e a fornire chiarimenti.** In buona sostanza, **il contribuente raggiunto dall'invito dell'ufficio dovrà far pervenire la documentazione richiesta, atta a comprovare la correttezza degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, dei premi, contributi, crediti d'imposta e ritenute dichiarati** utilizzando i seguenti canali.

Modalità di consegna della documentazione integrativa

Consegna diretta agli sportelli dell'ufficio che ha effettuato il controllo formale

Servizio postale

Invio telematico attraverso il sistema Civis

Se, successivamente, questa documentazione **non dovesse provare la correttezza dei dati dichiarati**, oppure se il contribuente non dovesse rispondere all'invito, **l'Agenzia invia una comunicazione con gli esiti del controllo formale e la richiesta delle somme dovute.**

Il procedimento del controllo formale della dichiarazione

Come appena detto, prima di procedere alla rettifica della dichiarazione, **il contribuente è invitato a fornire chiarimenti e a trasmettere l'eventuale documentazione in ordini ai dati indicati nella propria dichiarazione, rendendolo edotto dell'esito del controllo.**

Osserva

L'esito del controllo assolve, di fatto, ad una triplice funzione:

- **notiziare il contribuente delle motivazioni poste alla base dei recuperi d'imposta operati ;**
- **consentire allo stesso**, entro il termine previsto dal comma 4, del citato art. 36 *ter*, modificato da ultimo, dall'art. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 32 del 29 gennaio 2001 (ovvero entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione), **l'eventuale segnalazione di dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente dall'ufficio, anche mediante la produzione di documentazione a sostegno dei rilievi effettuati;**
- **permettergli di godere della riduzione delle sanzioni.**

Con comunicato stampa del 13 giugno 2014, **l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che** nell'ambito dei controlli formali delle dichiarazioni dei redditi, **il termine di 30 giorni per esibire la documentazione richiesta:**

- **decorre dalla data di effettivo ricevimento della comunicazione;**
- **è ordinatorio**, legato alla calendarizzazione delle attività degli uffici e, quindi, **non ha valore perentorio.**

Osserva

Pertanto, precisa l'Agenzia delle Entrate, **i contribuenti che dovessero ricevere una comunicazione dell'Agenzia relativa al controllo formale del modello Unico 2012 Persone Fisiche che**, per un errore materiale, **riporta la data del 29 aprile 2013, sono invitati** a non tenere conto di questa data e **a considerare invece la data in cui hanno effettivamente ricevuto la comunicazione per calcolare il termine di 30 giorni.**

Il versamento delle somme dovute

Si rammenta, infine, **che**, le somme che, a seguito dei controlli formali, **risultano dovute a titolo d'imposta**, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni, **possono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione con gli esiti del controllo formale, tramite l'utilizzo del modello F24.**

Osserva

Al ricorrere di tale ipotesi è previsto che, **l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute venga ridotto ai 2/3 e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.**

È prevista, altresì, **la possibilità di rateizzazione delle somme dovute.** Qualora il contribuente decidesse di optare per il pagamento rateale, **potrà versare gli importi dovuti:**

- in un **numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo**, ovvero;
- in un **numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo**, se l'importo da versare risulta superiore ad € 50.000.

In entrambi i casi, **bisogna tenere bene in mente che:**

- l'importo della prima rata **deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,**
- sull'importo delle rate successive **sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo**, calcolati **dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione;**
- le **rate trimestrali** nelle quali il pagamento è dilazionato **scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.**

Da ultimo, ma non per questo meno importante, si precisa che:

- il **mancato pagamento della prima rata** entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, **comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena**, dedotto quanto versato, è **iscritto a ruolo**;

- il **tardivo pagamento di una rata** diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva **comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione** di cui all'art. 13 del D.Lgs.n.471/97, **commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali**.

Osserva

L'iscrizione a ruolo non è eseguita **se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.472/97, entro il termine di pagamento della rata successiva**

Fermo quanto sopra esposto, invitiamo i clienti dello studio a trasmetterci le eventuali comunicazioni recapitate dall'Agenzia mettendosi immediatamente in contatto con la segreteria al fine di fissare un appuntamento per valutare la miglior strategia percorribile.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti